



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **9** del **27-04-23**

Codice Ente: 10065

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023**

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MIGLIORATI ANGELO	P	MIGLIORATI MATTIA	P
FERRARI SERAFINO	A	FINETTI SIMONA RITA MARIA	P
FERRARI FABIO (1988)	P	FERRARI NICOLA	P
MIGLIORATI FABIO	P	MEDICI RICCARDO	P
FERRARI GUERINO PASIO	P	BATTAGLIA SABRINA	P
PASINETTI FRANCESCO	P	SOZZI EVELIN	P
SORLINI ANDREA	P		

presenti n. 12 assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno TOMASONI MARIA LUISA e il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Consigliere Comunale Francesco Pasinetti il quale illustra l'argomento, chiarendo la dinamica dei costi del servizio che risultano in aumento. Ribadisce che si è cercato di mantenere le tariffe il più possibile contenute, nel rispetto delle disposizioni ARERA.

Interviene il Sindaco specificando che le modalità di gestione del servizio sono in evoluzione. Specifica che entro la fine dell'anno corrente sarà attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica. Tale nuova impostazione del servizio comporta un notevole sforzo organizzativo ed anche un aggravio di costi non indifferente, ma è condizione necessaria per puntare a standard qualitativi del servizio sempre più elevati.

Il Sindaco, constatato che sul punto non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 651 della L. 147/2013 prevede che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 fissa il metodo normalizzato per definire la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'art. 8 stabilisce che i Comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali,

sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, **ARERA n. 443 del 31/10/2019** ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, **ARERA, n. 363 del 03/08/2021** ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la **procedura di approvazione del Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

VERIFICATO che nel territorio in cui opera il Comune di Castione della Presolana **non è presente l’Ente di Governo dell’ambito**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATA la propria **deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022** avente oggetto “APPROVAZIONE DEL **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANUALITA' 2022/2025** RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SECONDO IL MTR-2 DI ARERA”, che si espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per il quadriennio 2022/2025;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO, altresì, dell’esito positivo della procedura di validazione del suddetto Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, posta in essere dal Segretario Comunale

Dr. Marino Bernardi, come da risultanze sottoscritte dallo stesso e allegate al richiamato atto (Allegato C);

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato in data odierna con propria deliberazione n. 8/2023;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede **l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe** del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo,
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30/12/2021 convertito con Legge n. 15 del 25/02/2022 **“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”**,
- con deliberazione n. 40 del 30/12/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

ATTESO che l'articolo 5 del metodo tariffario MTR-2 **non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe**, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*“Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche”*);

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di*

*successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. **Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio** ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;*

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno **2022** (ultimo aggiornamento del simulatore messo a disposizione da Ifel) del Comune di Castione della Presolana, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad **euro 987.210,72** e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo 2023 è inferiore;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

RILEVATO che, dal Piano Economico finanziario 2022/2025, si evince un **costo complessivo di gestione** del servizio per l'**annualità 2023** pari ad **euro 928.750,49** che, **al netto delle detrazioni** di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2020 ammonta a **euro 927.734,42** e che il Comune dovrà interamente coprire con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo normalizzato sopraindicato;

RICHIAMATO l'art. 6 della citata deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA che recita testualmente:

6.1 In ciascun anno $\alpha=\{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;*
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.*

6.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

6.3 A norma di quanto già previsto dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/06, come sostituito dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/20, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse

dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

6.4 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, **rispetta il limite di crescita** di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, **dell'8,6%** (nel PEF 2022/2025 – anno 2023=5,20%);

DATO ATTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il **Tributo Provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% da corrispondere a favore dell'Amministrazione Provinciale;

RILEVATO che:

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa,
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il **costo presunto, per l'anno 2023**, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro 927.734,42 e comprende:
 - 1) i **costi fissi** per euro 432.916,59 pari al 46,6638% dell'intero costo,
 - 2) i **costi variabili** per euro 494.817,83 pari al 53,3362% dell'intero costo, come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 11/2022 relativa all'approvazione del PEF 2022/2025;
- le **detrazioni di cui al comma 1.4** della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (contributo Miur, recupero evasione, ecc...) ammontano, per l'anno in corso, a euro 1.016,07;
- con le tariffe l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le macrocategorie di utenza (domestica/non domestica), l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa **secondo criteri razionali**;

RITENUTO, corretto ridefinire la ripartizione dei costi complessivi (fissi + variabili) tra utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) in misura **dell' 82,19%** (=euro 762.507,42) **dei costi sulle utenze domestiche e del 17,81%** (= euro 165.227,00) **sulle utenze non domestiche**, come descritto dettagliatamente nell'allegato A), in considerazione delle disposizioni del C.C. espresse con deliberazione n. 12 del 29/06/2021 in merito al "**progressivo allineamento delle percentuali di riparto di cui al punto precedente verso la piena applicazione dei parametri previsti dalle disposizioni normative, senza l'utilizzo di specifici correttivi, da realizzarsi nel medio periodo**" ribadendo le seguenti motivazioni:

- a) non discostarsi in modo marcato dalle percentuali di ripartizione dei costi, tra le due tipologie di utenze, utilizzate in passato e derivanti da altri criteri razionali,
- b) la specifica natura turistica del Comune che determina l'andamento stagionale delle presenze sul territorio con effetti sull'incidenza dei costi del servizio tra le due categorie di utenza,
- c) gli effetti straordinari generati dapprima dalla pandemia che ha colpito il territorio a partire dal 2020 e, successivamente, dalla crisi Ucraina;

PRENDE ATTO che, a seguito delle percentuali di ripartizione definite nell'allegato A) **l'incidenza della quota di costi fissi e di costi variabili per ciascuna macro-categoria di utenza è la seguente:**

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche		Kg rifiuti utenze non domestiche		Kg totali	
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 762.527,21	% costi fissi utenze domestiche	87,19%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,19\%$	€ 377.459,97
		% costi variabili utenze domestiche	77,82%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 77,82\%$	€ 385.067,24
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 165.207,21	% costi fissi utenze non domestiche	12,81%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,81\%$	€ 55.456,62
		% costi variabili utenze non domestiche	22,18%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 22,18\%$	€ 109.750,59

DATO ATTO che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di **utilizzare per la determinazione delle tariffe** al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd **riportati nell'allegato B) e C)** e precisato che in continuità alle precedenti annualità:

- con lo scopo di privilegiare i nuclei famigliari più numerosi, ai sensi del punto 4.1, dell'allegato 1, del DPR n. 158/1999 si applicano percentuali decrescenti al coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo) per quantificare la parte variabile delle utenze domestiche,
- per le utenze non domestiche si conferma la scelta, già effettuata negli anni precedenti, di definire i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) in aumento rispetto ai valori minimi fissati dalla normativa mantenendosi all'interno del range stabilito dalla legge e adottare i coefficienti minimi relativi alla parte variabile (Kd), per le medesime motivazioni descritte in precedenza;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegato al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO di approvare le **tariffe TARI relative all'anno 2023**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle
 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 27-04-2023 - Pag. 7 - COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

allegate alla presente deliberazione **allegato B) e C)**, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2023;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che, in base a quanto disposto dall'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, **l'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, **verifica la coerenza** regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, **conseguentemente approva**; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

RILEVATO che nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti previsti dai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI a partire dalla procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) art. 30, stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in due rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1 dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO, pertanto, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le **rate relative all'anno 2023**:

- prima rata 31/08/2023
- seconda rata 15/12/2023
- rata unica 31/10/2023;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle* DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 27-04-2023 - Pag. 8 - COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, nonché le riduzioni secondo quanto descritto in precedenza valide per il medesimo anno;

VISTO:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30/12/2022,
- Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in 30/12/2022;

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali nella definizione del ruolo Tari 2023 e nella trasmissione dei modelli di pagamento ai contribuenti nel rispetto dei termini stabiliti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area affari generali e dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021 ed i relativi allegati;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 8/2023;
- l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Indetta quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 12
- Votanti n. 12
- Favorevoli n. 12
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 27-04-2023 - Pag. 9 - COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

2° - Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 avente oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANUALITÀ 2022/2025 RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SECONDO IL MTR-2 DI ARERA",

3° - Di stabilire che **la ripartizione dell'insieme dei costi definiti nel Piano Finanziario** tra le macrocategorie di utenza (domestica/non domestica) ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, avvenga secondo la metodologia di cui **all'allegato A)** del presente atto secondo criteri razionali, meglio specificati in premessa, dando atto che si adotterà un progressivo allineamento delle percentuali di riparto verso la piena applicazione dei parametri previsti dalle disposizioni normative, senza l'utilizzo di specifici correttivi, da realizzarsi nel medio periodo.

4° - Di approvare le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) di cui alle **allegate tabelle B) e C)**, parti integrante e sostanziale del presente atto.

5° - Di dare atto che:

- a) tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023,
- b) con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario 2022/2025 - annualità 2023,
- c) alle tariffe TARI deve essere sommato il **tributo provinciale** per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%.

6° - Di stabilire che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2023:

- è previsto in **due rate** scadenti il 31 Agosto 2023 ed il 15 Dicembre 2023, con possibilità di pagamento con soluzione unica entro il 31 Ottobre 2023,
- sarà eseguito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (**modello F24**),
- sarà effettuato un'unica bollettazione applicando le tariffe di cui al presente atto, per ragioni di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione.

7° - Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del **Portale del federalismo fiscale**, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

8° - Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

9° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 12, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari nessuno, astenuti nessuno.

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

MTD\

Deliberazione di Consiglio Comunale N.9 del 27-04-2023

**IL PRESIDENTE
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI MARINO**

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82